

Art. 5

Accesso civico

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

...

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

Descrizione del procedimento

L'accesso civico è il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni dovrebbero pubblicare sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La richiesta di accesso può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza dell'Ente.

Il Responsabile della Trasparenza verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, entro 30 giorni procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il collegamento ipertestuale.

Responsabile della Trasparenza

Il Responsabile della Trasparenza è il Segretario Comunale Dottoressa **Clelia Paola VIGORITO**